

Th. Reggio E. 821 I, 17/06/2015

**Archivio selezionato:** Sentenze Tribunale**Autorità:** Tribunale Milano sez. IX**Data:** 29/07/2016**n.****Classificazioni:** Responsabilità genitoriale: risoluzione delle controversie

## TRIBUNALE DI MILANO

## Sezione IX Civile - Famiglia

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Laura Maria Cosmai      Presidente rel. est.

Dott. Giuseppe Gennari          Giudice

Dott.ssa Rosa Muscio            Giudice

**Fatto**

In esito all'udienza in camera di consiglio del (omissis)

Rilevato che con ricorso depositato il (omissis) ha chiesto la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di (omissis) in data (omissis) come modificato (ad integrazione) dalla Corte d'Appello con sentenza n. (omissis) del 3.5.- (omissis), e previa ammissione di CTU, l'affidamento condiviso della figlia minore (omissis) (nata il (omissis)) con regolamentazione specifica del proprio diritto di visita secondo le tappe evolutive di crescita della minore (sino al settembre 2015, dall'inizio della scuola elementare) considerando la possibilità di collocamento della minore presso la madre ma anche presso il padre. Lamentava comportamenti inadeguati della madre avuto riguardo alle scelte soprattutto di salute della bambina e ostacolanti la relazione padre e figlia chiedendo, appunto la verifica dell'adeguatezza del ruolo genitoriale materno anche ai fini del collocamento della bambina. Chiedeva, peraltro, che qualora fosse stato confermato il collocamento della minore presso la madre, venisse previsto l'obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento indiretto della minore versando l'importo mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie essendo mutata la propria condizione economica e dei maggiori oneri che il medesimo si vedeva costretto a sostenere per il puntuale esercizio del diritto di visita;

rilevato che a seguito della rituale istaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio (omissis) la quale, operata una più puntuale ricostruzione della vicenda processuale che aveva già visto le parti contrapposte avanti al Tribunale per i Minorenni di (omissis) e alla Corte d'Appello territorialmente competente, e richiamata la scrittura privata sottoscritta dai genitori in data (omissis) avuto riguardo alla modifica della frequentazione tra il padre e figlia nonché a quella di riconoscimento di debito e alla scrittura privata con cui i genitori concordavano una riduzione del contributo al mantenimento della minore per tutto il 2014, contestava le richieste avanzate dal ricorrente evidenziando come le medesime fossero pretestuose e frutto di una lettura non oggettiva degli accadimenti che aveva riguardato la minore e le specifiche esigenze di vita e di salute della bambina. Evidenziava che sotto il profilo medico la medesima si era sempre affidata alle indicazioni terapeutiche di professionisti di chiara e comprovata esperienza, di non aver mai ostacolato la relazione tra padre e figlia e che, quanto alla modifica della frequentazione tra padre e figlia in età scolare, tale modalità era stata prevista nella scrittura privata del (omissis) precisava che il comportamento del padre non era adeguato alle esigenze della minore. Chiedeva quindi che, in parziale modifica del provvedimento del TM di (omissis) e della Corte d'Appello di (omissis) venisse disposto l'affidamento esclusivo alla madre della minore (omissis) con collocamento referenziale presso la stessa ovvero in via subordinata, che venisse confermato l'affidamento condiviso della minore, fermo il collocamento prevalente presso di sé, che venisse regolamentata la modalità di esercizio del diritto di visita in favore del padre tenendo conto degli intervenuti mutamenti di residenza e che, in conferma della disposizione di carattere economico in essere venisse fatto obbligo al ricorrente di corrisponderle la somma di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal decreto del Tribunale di minorenni di (omissis).

osservato che in esito alla rituale comparazione personale delle parti il Collegio ha disposto CTU psicodiagnostica sulle parti e sulla minore:

rilevato che su istanza del ricorrente, il quale pendente la CTU ha chiesto un provvedimento urgenze di carattere economico diretto ad ottenere la riduzione ad euro 300,00 mensili del contributo indiretto dovuto per il mantenimento della minore, il Collegio con provvedimento del (omissis) ha rigettato la richiesta evidenziando che "...il contributo al mantenimento della prole viene determinato anche

*considerando i tempi di permanenza presso il genitore non collocataria (e quindi valutando il mantenimento diretto dato dal genitore) oltre che in relazione alla necessità di mantenimento del figlio (latamente intesa avuto riguardo a tutti i bisogni che lo riguardano) e considerata la posizione reddituale e patrimoniale dei genitori. Nel caso in esame solo con una valutazione complessiva degli assetti relazioni tra i genitori e (omissis) valutati i tempi di permanenza ma soprattutto considerati gli eventuali interventi (con connessi costi) che eventualmente in esito alla CTU potranno rendersi necessari sarà possibile effettuare quelle necessarie comparazioni che lo stesso legislatore ritiene debba essere unitaria (si ricorda in proposito che una delle ragioni della riforma sulla filiazione è stata quella della concentrazione in una unica autorità della competenza a decidere in ordine alla responsabilità genitoriale dei figli anche non matrimoniali – in precedenza di competenza del TM – e con quella a statuire sulla misura del contributo al mantenimento dei figli – da sempre del TO – proprio per la stretta interdipendenza che gli aspetti economici e quelli di collocamento e frequentazione assumono per la vita dei minori, tanto che quando (anche legge 219/12) le due domande venivano avanzate congiuntamente erano valutate insieme dal TM). Ne consegue che non risultando neppure evidenziate peculiari ragioni di urgenza a fondamento della richiesta di modifica della misura della contribuzione economica che deve gravare in capo al (omissis) e apparendo la misura in essere sostenibile anche in relazione alla sua non particolarmente rilevante entità, la richiesta di (omissis) deve essere rigettata, rimettendosi al Collegio in sede di statuizione definitiva (ossia in esito alla statuizione che conseguirà al deposito della CTU in corso) ogni eventualmente diversa determinazione...”;*

osservato che:

Risultano pienamente condivisibili e vengono nella presente sede fatte proprie dal Collegio – che vi intende aderire – le conclusioni a cui è prevenuto il CTU dott. (omissis): si tratta di valutazioni espresse sulla base di oggettivi riscontri testali sopportati da un percorso argomentativo logico ed immune da vizi. Il contraddittorio con i CTP risulta pienamente assicurato e, come peraltro chiarito anche dai CTP in udienza, non si sono resi necessari – né sono stati richiesti – approfondimenti di carattere psichiatrico in capo alle parti. Il Collegio prende atto che, in esito al deposito della CTU e a seguito di approfondimento (sempre nel pieno rispetto del contraddittorio giuridico e tecnico) le parti, il CTU e i CTP hanno convenuto in merito alla necessità di prevedere l’inserimento della figura di un coordinatore genitoriale che possa svolgere un ruolo vicario e di supporto di questi genitori sia nella gestione della genitorialità condivisa sia nelle individuazioni di soluzioni che, in attuazione del quadro genitoriale configurato dalla CTU, possa coadiuvare aggiustamenti nelle tempistiche di frequentazione della minore con il genitore non collocatario, oltre che nella attuazione delle scelte, sia di carattere medico sia di carattere scolastico ed educativo – che i genitori dovranno in futuro assumere;

considerato che, sulla base della CTU espletata non si ravvisano ragioni per provvedere ad un affidamento mono genitoriale – come richiesto in via principale dalla resistente con la propria memoria di costituzione in giudizio: ed invero, come osservato dal CTU *“il miglior regime di affidamento è quello condiviso in modo da garantire sia al padre che alla madre l’esercizio di una genitorialità completa, anche tenendo conto delle esigenze psicologiche della minore che vanno nel senso di una fruizione adeguata della coppia genitoriale”*. E ciò sebbene *“entrambi i genitori hanno difficoltà emotive. Il padre presenta dei nuclei depressivi coperti da difese ipomaniacali. La madre rivela una certa fragilità emotiva e problemi di distacco dalla figlia specie in situazioni potenzialmente ansiogene o avvertite come pericolose”* e pur considerando che *“Questi tratti incidono sulla genitorialità e unitamente alle dinamiche della separazione possono pesare sullo sviluppo della minore e in futuro causare un rischio evolutivo”*. Non può non considerarsi la peculiare condizione in cui la minore (omissis) si viene e la necessità – che il Collegio ritiene i suoi genitori abbiano ben compreso – della necessità di modificare i propri comportamenti ad atteggiamenti, anche se esercitati in perfetta buona fede, al fine di evitare alla minore un serio rischio evolutivo. La CTU svolta, infatti, ha evidenziato quanto a (omissis) che: “

- *la minore ha difficoltà a manifestare le proprie emozioni negative o comunque a differenziarsi dai genitori per timore che questo possa comportare un allontanamento o una perdita.*
- *Rispetto alla figura materna occorre mettere in campo una differenziazione che consenta alla piccola di sviluppare aspetti autentici di autonomia e di personalità.*
- *Il padre da parte sua tende ad enfatizzare in positivo molti aspetti del rapporto con la figlia e questo alla lunga costituisce un ulteriore ostacolo alla sperimentazione di aspetti di sé autentico da parte di (omissis).*
- *(omissis) è una bambina intelligente e con buone risorse emotive e i suoi genitori sono legati a lei da un affetto autentico. Per evitare un rischio evolutivo in una fase delicata della crescita come quella attuale occorre però sbloccare la situazione rimuovendo gli ostacoli sopra descritti.*
- *Crescere è sempre un rischio e un compito che ci impegna tutta la vita. A volte inconsapevolmente e senza alcuna cattiva fede ciò che ci capita o alcuni aspetti del nostro modo di essere possono senza che*

noi lo vogliamo concorrere insieme ad altri fattori a causare un disagio a chi ci è vicino. In questo modo la conflittualità insita in una separazione, il rapporto molto stretto della madre della minore con la sua famiglia e la tendenza inconsapevole a riprodurre questo modelli nel rapporto con la figlia, il desiderio di (omissis) di essere un buon padre, alimentato anche dal confronto con le proprie figure genitoriali può aver contribuito a creare questa situazione che per consentire a (omissis) di proseguire un'equilibrata crescita psicofisica va in parte modificata. (pag. 22 e 23 della CTU)"

Peraltro, come ritenuto dal CTU: *"Sia il padre che la madre non presentano disturbi di personalità di stampo psichiatrico. Le difficoltà emotive connesse alla difficoltà di distacco dalla minore e alla necessità di garantirle uno spazio autonomo di crescita devono lasciare spazio a una considerazione dei bisogni evolutivi di (omissis) che ha bisogno della presenza dei genitori ma con delle modalità che le consentano di proseguire nel suo percorso di individuazione-evoluzione anche attraverso l'espressione di un'aggressività fisiologica che faccia da motore al distacco stesso".*

In questo quadro, quindi, ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento condiviso di (omissis) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della medesima presso la madre dal momento che non può non considerarsi che *"In (omissis) sono particolarmente presenti fantasie restaurative dell'unità familiare. Questa esigenza è prioritaria anche ai fini dello sviluppo della bambina"*. Come osservato dal CTU *"In questo modo non esiste un genitore più idoneo a garantire ma entrambi devono essere coinvolti con le loro caratteristiche precipue, le loro qualità, i loro limiti e proprio questo è quanto può consentire di aprire uno spazio positivo di percorso evolutivo"*. In particolare ritiene il Collegio di dover nella presente sede fare proprie e ribadire le considerazioni svolte dal CTU alle osservazioni proposte dal CTP della resistente (Dott. (omissis) ossia alla necessità di *"...dare fiducia alla coppia genitoriale che già ha dimostrato di riuscire ad andare oltre alla logica della conflittualità"*. Non si nega che lo scontro di coppia abbia avuto e potrebbe avere degli affetti negativi per la minore: come osservato dal CTU – e il Collegio è sul punto concorde – *"Nel corso delle ctu la coppia genitoriale ha mostrato di avere risorse sufficienti per aderire a un progetto di cambiamento e nuove regole di delimitazione della conflittualità in atto, nella fattispecie per quanto ha riguardato l'elaborazione di un calendario di frequentazione di (omissis) con il padre. La limitazione della conflittualità è stata causata anche dal controllo e dall'effetto contenitivo del contesto peritale e valutativo. E' problema di cruciale importanza evitare che con la fine dell'attuale fase di valutazione la conflittualità si riacutizzi , con grave detrimento per la minore che già manifesta indicatori concreti di rischio evolutivo per quanto riguarda il suo sviluppo psicofisico. Per evitare questo occorre predisporre da parte dei servizi sociali competenti per territorio un progetto di controllo e supporto alla genitorialità oltre a monitorare la situazione di evoluzione e crescita di (omissis) che in questo momento presenta degli aspetti problematici"*.

Proprio nella consapevolezza che le buone competenze genitoriali e la capacità di entrambi di comprendere il ruolo cruciale che una buona relazione tra i medesimi potrà ricoprire allo scopo di evitare in (omissis) il rischio evolutivo a cui potrebbe, in caso contrario, essere prognosticamente esposta, le parti, il CTU e i CPT sono stati invitati a verificare la possibilità di ricorrere alla figura del "Coordinatore Genitoriale" comprendendo la funzione e ritenendo che tale figura sia quella, nel caso di specie, maggiormente idonea ad aiutare i genitori nell'attuazione del progetto di genitorialità condivisa, a mantenere basso – se non a evitare – il livello del conflitto, a trovare con l'aiuto di un terzo soluzioni avuto riguardo alle scelte fondamentali della vita di (omissis) (quali ad esempio quelle sanitari, quelle scolastiche, quelle connesse alla opportunità/inopportunità di apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione della minore) che potrebbero non essere in grado di gestire in autonomia. Le parti hanno aderito alla proposta: la resistente, peraltro, si è detta concorde (udienza del (omissis)) ad affidarsi alla Dott.ssa (omissis) (che il CTU ha suggerito come soggetto nominabile) a condizione che la medesima operi sia sulla sede di Milano sia su quella di (omissis). Osserva il Tribunale che il contrasto tra le parti avuto riguardo alla persona del coordinatore genitoriale da scegliere è di carattere squisitamente logistico ossia legato alla "sede operativa" del coordinatore e non anche sulle competenze (che entrambi i professionisti indicati dal CTU certamente hanno) delle medesime. Il Collegio prende, peraltro, atto della disponibilità delle parti di affidarsi all'indicato professionista che, quindi, viene qui nominato come coordinatore genitoriale. Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti (popolare negli USA e species del più ampio genus di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) – è soggetto qualificato, cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale. E' una figura che viene individuata con lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie. Il coordinatore genitoriale non ha poteri processuali poiché suo scopo è quello di risolvere il conflitto al di fuori del processo; in altri termini a ridurre al massimo il conflitto stesso.

Avuto riguardo alla peculiarità della situazione e al quadro delineato dal CTU, ritiene il Collegio, ferme le funzioni specifiche di cui alla "linee guida VI" di dover in particolare rimettere al coordinatore il compito di:

- Verificare la concreta attuazione degli interventi disposti in favore delle parti (attuazione dei percorsi terapeutici individuali) e della minore (omissis) (terapia psicomotoria relazionale);
- Mantenere una funzione di raccordo tra gli operatori che seguiranno il nucleo familiare, nonché se necessario con gli insegnanti della minore e con i medici che l'hanno in cura;
- Salvaguardare e preservare la relazione tra i genitori e (omissis) fornendo le opportune indicazioni (sulla base della CTU) eventualmente "correttive" dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita, autonomizzazione e distacco della minore dalla figure dei genitori;
- Coadiuvare i genitori – con specifica possibilità di effettuare raccomandazioni – nelle scelte in tema di salute della minore (scelte del professionista a cui rivolgersi, degli interventi medici da seguire, dei trattamenti terapeutici ecc.), di educazione (scelte scolastiche) e formative della minore, di osservanza del rispetto del calendario relativo alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario in particolare aiutando e suggerendo ai genitori le opportune riflessioni in punto di opportunità/inopportunità di apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione della minore;
- Guidare i genitori a negoziare ed accordarsi nel tempo da trascorrere e condividere con (omissis) con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico della figlia;
- Segnalare con urgenza all'autorità giudiziaria minorile ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico della minore che venisse a ravvisare. Le parti dovranno peraltro provvedere alla formalizzazione dell'incarico al Coordinatore genitoriale individuato concordemente con il loro consenso entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento: i costi del coordinatore genitoriale dovranno essere ripartiti al 50% tra i genitori. Salvo diverso accordo delle parti per una durata superiore l'incarico del Coordinatore genitoriale avrà durata biennale.

Ritenuto che, come suggerito e consigliato dal CTU, il collocamento di (omissis) deve essere mantenuto presso la madre. Il padre potrà peraltro vedere e tenere con sé (omissis) secondo le modalità suggerite dal CTU e quindi:

- fine settimana alternati: Il venerdì alle 16,30 il padre andrà a prendere la minore a scuola domenica alle 18 la madre andrà a prendere la minore presso la residenza del padre e la riporterà presso la propria abitazione.
- Visita infrasettimanale: il padre potrà far visita alla figlia il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle 16.30 sino alle 20.
- Ponti: secondo il criterio dell'alternanza: curando ogni genitore l'onere di prelevare o riaccomagnare la minore dalla residenza abituale.
- Vacanze di Natale: ad anni alternati dal 24/12 al 30/12 con un genitore, dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore.
- Vacanze pasquali: ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;

Osservato che, quanto alle vacanze estive per il corrente anno le parti si sono accordate che la minore possa stare sino al 18 luglio con i nonni materni, sino al 2 agosto con il padre, sino al 17 agosto con la madre e sino al 1 settembre con la madre;

rilevato che lo schema seguito e concordato per il corrente anno appare funzionale a garantire alla minore un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, con la conseguenza che deve prevedersi che per le prossime vacanze estive la minore possa stare con l'uno o con l'altro genitore in maniera alternata per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di agosto con possibilità, su accordo dei genitori, di trascorrere in periodo di vacanza anche con i nonni (materni e paterni) senza che ciò comporti contrazione del periodo dell'uno o dell'altro genitore ((omissis) potrà andare in vacanza con i nonni materni nel periodo che sarebbe di spettanza della madre e con i nonni paterni nel periodo che sarebbe di spettanza del padre): inoltre al minore potrà trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con il padre nel mese di giugno e in quella di settembre (in ogni caso non immediatamente antecedente alla prima quindicina di luglio e non collegata alla seconda quindicina di agosto);

osservato che, quanto agli interventi da prescriversi, appare necessario l'immediata attivazione per (omissis) di una terapia psicomotoria relazionale finalizzata, come chiarito dal CTU, a poter esprimere la propria aggressività – oggi censurata – e le proprie emozioni in maniera decolpevolizzata;

considerato che quanto ai profili economici il ricorrente ha insistito, anche con le richieste da ultimo verbalizzata all'udienza del (omissis) per la riduzione ad euro 300,00 del contributo indiretto per il mantenimento della minore mentre la resistente ha chiesto l'elevazione ad euro 650,00 mensili di tale contributo (richiesta formulata da ultimo con la memoria depositata il (omissis) in replica alla richiesta di modifica urgente dei provvedimenti provvisori in essere svolta dal ricorrente). Orbene, il Collegio

richiamando e ribadendo quanto già precisato in ordine ai criteri sulla base dei quali stabilire la misura del contributo economico per il mantenimento di (omissis), osserva che la richiesta del ricorrente di riduzione nella misura indicata del contributo economico per il mantenimento della bambina risulta ingiustificata ed infondata sia in relazione alla capacità reddituale (immutata rispetto all'epoca in cui il TM ebbe a stabilirne la misura – il PF 2013 reca un imponibile di euro 15.303 e il FF 2015 di euro 16.706) e patrimoniale dell'obbligato sia in ragione della necessità di garantire alla minore il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita che comprendono – come noto – tutta la gamma degli aspetti della vita della minore (abbigliamento, vitto, alloggio, quota utenze, mensa scolastica, trasporti, socialità ecc.). Va, invero osservato che da un lato (omissis) ha oggi esigenze di mantenimento certamente non inferiori rispetto a quelle valutate dal Tribunale per i Minorenni di (omissis) oggi è una bambina in età scolare che, quindi, ha una sua socialità ancorché limitata in ragione dell'età. Anche i tempi di permanenza della minore con i genitori sono sostanzialmente analoghi a quelli di cui al menzionato provvedimento: quantomeno non sono significativamente incrementati i tempi di permanenza presso il padre e quindi, il contributo diretto al mantenimento di (omissis) da parte del Sig. (omissis). Il ricorrente lamenta l'incremento dei "costi" insiti nella necessità di esercitare il diritto di visita come previsto: è indubbio che la situazione attuale sia differente rispetto a quella considerata nel 2012. Infatti la resistente vive con (omissis) (in un immobile di sua proprietà acquistato con la vendita di quello di (omissis) ove sostiene spese condominiali e utenze) mentre il ricorrente abita a (omissis). Peraltro, proprio in forza dei provvedimenti in essere, l'onere degli spostamenti non grava integralmente sul padre (come ritenuto dal Tribunale dei Minorenni di (omissis) nel provvedimento oggi in modifica) ma anche sulla madre (che si occupa del recupero di (omissis) dalla abitazione paterna per ricondurla alla propria residenza) laddove è verosimile – attesa l'attività libero professionale svolta dal ricorrente anche su Milano – che non vi sia una incidenza ulteriore per il costo della visita infrasettimanale alla minore. Orbene come già detto la capacità contributiva e di mantenimento non può essere valutata solo con riferimenti ai redditi, ma deve essere complessivamente valutata anche con riferimento alla consistenza patrimoniale che, come emerge dalla documentazione in atti oltre che dai quadri delle dichiarazioni fiscali prodotte, non è priva, avuto riguardo al resistente, di significativa consistenza seppure pro quota: 5 terreni, 4 unità immobiliari tra cui una la villa (omissis) e, sino al (omissis) la comproprietà di una unità unifamiliare in (omissis) via (omissis) (oggetto di procedura esecutiva immobiliare e trasferita in esito all'aggiudicazione per il prezzo versato di euro 352.000,00 – oggetto di ipoteca volontaria per euro 255.000 in favore di (omissis) spa e di pignoramento da parte di (omissis). Il ricorrente è libero professionista, socio al 10% della (omissis) Snc di (omissis) (società sciolta con delibera del (omissis), socio al 50% della (omissis) e al 40% della (omissis). Il ricorrente, quindi, dispone di una competenza professionale e di una capacità patrimoniale tale da giustificare la conferma degli oneri economici in essere, dovendosi in ogni caso considerare, ferme non diminuite esigenze di mantenimento della figlia la minore, la minore capacità contributiva (attesa la forbice reddituale in essere) oltre che patrimoniale della resistente (la quale nel 2015 ha dichiarato un reddito di euro 1.000,00 per collaborazioni occasionali – reddito certamente incrementabile anche in ragione della professionalità della (omissis) e della sempre minore necessità di cura primaria della figlia). Le richieste di riduzione del contributo per il mantenimento di (omissis) deve, quindi essere rigettata. Ingiustificata, peraltro, risulta la richiesta di "elevazione ad euro 650,00 mensili del contributo indiretto per il mantenimento di (omissis) avanzata dalla ricorrente non risultando tale richiesta compatibile né con le comprovate esigenze di mantenimento della minore né con le risorse economiche del ricorrente;

considerato che il contributo al mantenimento di (omissis) va confermato nell'importo in essere (euro 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat dal novembre 2013);

considerato che il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di (omissis) deve essere confermato quanto alle spese straordinarie della minore – da ripartirsi al 50%.

osservato che attesa la paritetica e reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte le spese processuali debbono essere integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU, nella misura liquidata come da separato decreto del collegio, debbono essere definitivamente poste a carico di ciascuna parte per la quota del 50%.

## **Diritto**

### **PQM**

### **PQM**

Decidendo sul ricorso ex art. 337 chiunque c.c. e 333 c.c. depositato da (omissis) e in parziale modifica del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di (omissis) del (omissis) come modificato (ad integrazione) dalla Corte d'Appello di (omissis) con sentenza n. (omissis) del (omissis) così provvede:

conferma l'affidamento condiviso della minore (omissis) (nata il (omissis)) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre; rigetta la richiesta della resistente di affidamento esclusivo della minore alla madre; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: - fine settimana alternati: il venerdì alle 16,30 il padre andrà a prendere la minore a scuola - La domenica alle 18 la madre andrà a prendere la minore presso la residenza del padre e la riporterà presso la propria abitazione.- Visita infrasettimanale: il padre potrà far visita alla figlia il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle 16.30 sino alle 20.- Ponti: secondo il criterio dell'alternanza: curando ogni genitore l'onere rispettivamente di prelevare o di riaccompagnare la minore dalla residenza abituale.- Vacanze di Natale: ad anni alternati dal 24/12 al 30/12 con un genitore, dal 31/12 al 6/1 con l'altro.- Vacanze pasquali: ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;- Vacanze estive: con l'uno o con l'altro genitore in maniera alternata per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di agosto con possibilità, su accordo dei genitori, di trascorrere in periodo di vacanza anche con i nonni (materni e paterni) senza che ciò comporti contrazione del periodo dell'uno o dell'altro genitore ((omissis) potrà andare in vacanza con i nonni materni nel periodo che sarebbe di spettanza della madre con i nonni paterni nel periodo che sarebbe di spettanza del padre): Inoltre la minore potrà trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con il padre nel mese di giugno e in quella di settembre (in ogni caso non immediatamente antecedente alla prima quindicina di luglio e non collegata alla seconda quindicina di agosto); dispone l'immediata attivazione per (omissis) di una terapia psicomotoria relazionale; dispone che entrambi i genitori intraprendano due percorsi terapeutici individuali

Nomina atteso l'accordo delle parti, quale Coordinatore Genitoriale la Dott.ssa (omissis) attribuisce al coordinatore genitoriale il compito di:- verificare la concreta attuazione degli interventi disposti in favore delle parti (attuazione dei percorsi terapeutici individuali) e della minore (omissis) (terapia psicomotoria relazionale);- Mantenere una funzione di raccordo tra gli operatori che seguiranno il nucleo familiare, nonché se necessario con gli insegnanti della minore e con i medici/terapeutici che l'hanno in cura;- Salvaguardare e preservare la relazione tra i genitori e (omissis) fornendo le opportune indicazioni (sulla base della CTU) eventualmente "correttive" dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita, autonomizzazione e distacco della minore dalle figure dei genitori;- Coadiuvare i genitori - con specifica possibilità di effettuare raccomandazioni - nelle scelte in tema di salute della minore (scelte del professionista a cui rivolgersi, degli interventi medici da seguire, dei trattamenti terapeutici ecc.), di educazione (scelte scolastiche) ed formative della minore, di osservanza del rispetto del calendario relativo alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario in particolare aiutando e suggerendo ai genitori le opportune riflessioni in punto di opportunità/inopportunità di apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione della minore;- Guidare i genitori a negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con (omissis) con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico della figlia;- Segnalare con urgenza all'autorità giudiziaria minorile ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico della minore che venisse a ravvisare

Dispone che le parti provvedano alla formalizzazione dell'incarico al Coordinatore Genitoriale individuato concordemente con il loro consenso entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento: i costi del coordinatore genitoriale dovranno essere ripartiti al 50% tra i genitori. Salvo diverso accordo delle parti per una durata superiore l'incarico del Coordinatore genitoriale avrà durata biennale; Rigetta la richiesta del ricorrente di riduzione del contributo per il mantenimento indiretto della minore; rigetta la richiesta della resistente di elevazione del contributo per il mantenimento indiretto della minore e per l'effetto conferma l'obbligo in capo a (omissis) di versare a (omissis) in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese euro 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat dal novembre 2013; conferma l'obbligo per i genitori di provvedere per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie della minore come previsto dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di Brescia reso in data (omissis) come modificato (ad integrazione) dalla Corte d'Appello con sentenza del (omissis); compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento e dispone che le spese di CTU, nella misura liquidata come da separato decreto del Collegio, siano definitivamente poste a carico di ciascuna parte per la quota del 50%. Decreto immediatamente esecutivo

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 7 luglio 2016

Si comunicati

- Alle parti
- Al Coordinatore Genitoriale (anche a cura delle parti) Dott.ssa (omissis).

Note

